



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
*Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità*  
*Settore Ambiente*

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE**

***n. 4 DEL 19-01-2022***

Oggetto: REN 146 srl - Istanza di PAUR ex art. 27 bis del D.Lgs. 152\_2006 - impianto fotovoltaico di potenza pari a 5,59338 MW ricadente nel Comune di Brindisi denominato "Fattoria Solare Polidoro"

IL DIRIGENTE DELL' AREA 4 AMBIENTE E MOBILITA' DELLA PROVINCIA DI  
BRINDISI

**Premesso che**

- con nota in atti al prot. n. 4373 del 09/02/2021 la società REN 146 SRL (Salita Di Santa Caterina ½ Genova, ren.146@pec.it) ha presentato istanza di PAUR per la *realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 5,59338 MW ricadente nel Comune di Brindisi denominato "Fattoria Solare Polidoro"*;
- questo Servizio, con nota prot. n. 6324 del 24/02/2021 ha avanzato richiesta di documentazione integrativa al fine di regolarizzare l'istanza in questione a cui il proponente ha dato riscontro con nota prot. n. 8301 del 12/03/2021;
- con nota prot. n. 9297 del 22/03/2021, in ottemperanza dei pronunciamenti del TAR Lecce in merito alla competenza in materia di VIA/PAUR, il Servizio scrivente ha dato avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto in questione, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, con richiesta agli Enti in indirizzo di verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza;
- in riscontro alla suddetta nota sono pervenuti i contributi degli Enti interessati come di seguito sommariamente riportati:
  - o Servizio Riforma Fondiaria della Regione Puglia – nota prot. n. 5607 del 23/03/2021;
  - o Servizio Amministrazione del Patrimonio della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 10021 del 28/03/2021;
  - o Ministero dello sviluppo Economico - Divisione X - nota prot. n. 4193 del 11/02/2021;
  - o Ministero dello sviluppo Economico - Divisione III - nota prot. n. 47565 del 29/03/2021 e nota prot. n. 74831 del 14/05/2021;
  - o AQP – nota prot. n. 2021 del 31/03/2021;
  - o ENAC – nota prot. n. 39462 del 09/04/2021;
  - o RFI – nota prot. n. 1563 del 12/04/2021;
  - o FSE – nota prot. n. 379 del 12/04/2021;
  - o ARPA – nota prot. n. 26719 del 19/04/2021 e nota prot. n. 40387 del 01/06/2021;
  - o Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 3623 del 21/04/2021;
  - o Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 6150 del 21/04/2021;
  - o Servizio Energia della Regione Puglia – nota prot. n. 4111 del 22/04/2021;
  - o Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici della Regione Puglia – nota prot. n. 4880 del 23/04/2021;
  - o Comando Provinciale VV FF – nota prot. n. 5452 del 26/04/2021;
  - o Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – nota prot. n. 12122 del 28/04/2021;
  - o Fastweb – nota in atti al prot. n. 9768 del 25/03/2021;
- con nota prot. n. 20861 del 22/06/2021 questo Servizio ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 26036 del 03/08/2021, ha assegnato al proponente il termine di venti giorni per riscontrare le richieste avanzate dagli Enti interessati e ha stabilito le modalità di svolgimento dei propri lavori come di seguito riportato:
  1. *Sulla base degli eventuali pareri e richieste di integrazione documenti acquisiti nella prima seduta, il cui verbale viene notificato a tutti i soggetti invitati entro 10 giorni, la Conferenza di Servizi assegna al proponente un tempo massimo di 20 giorni per darne riscontro;*
  2. *tenuto conto anche della tempistica necessaria al riscontro da parte del proponente, la seconda e ultima seduta della Conferenza dovrà comunque*

*tenersi entro 50-60 giorni dalla prima seduta; in detta seduta gli Enti interessati possono esprimere il proprio parere definitivo restando inteso che non possono avanzare ulteriori richieste di documentazione integrativa;*

3. *la Conferenza di Servizi, sulla base dei pareri espressi dagli Enti interessati:*

- *assume le proprie determinazioni conclusive ex artt. 14 ter e quater della L. 241/90,*
- *trasmette gli atti al Servizio scrivente ai fini della formalizzazione del verbale della seduta da trasmettere entro 10 giorni dalla Conferenza e per l'adozione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;*

4. *in caso di giudizio favorevole di compatibilità ambientale, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'adozione del provvedimento, gli Enti interessati dovranno rilasciare il competente titolo abilitativo da far confluire nel PAUR.*

- il proponente, con nota in atti al prot. n. 27095 del 17/08/2021 ha chiesto la proroga dei termini per dare riscontro alle richieste avanzate dalla Conferenza di Servizi; successivamente, da ultimo con nota in atti al prot. n. 32853 del 13/10/2021, ha fornito la documentazione richiesta oltre a rappresentare le proprie osservazioni a quanto espresso dagli Enti interessati;
- questo Servizio, con nota prot. n. 31434 del 30/09/2021, ha convocato la seduta decisoria in modalità sincrona della Conferenza di Servizi avente quale ordine del giorno l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto in questione nonché dei pareri ed autorizzazioni varie necessarie ai fini del rilascio del PAUR;
- sono stati acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi i contributi con annessi allegati di seguito riportati:
  - Decimo Reparto Infrastrutture dell'Esercito – nota prot. n. 9414 del 25/06/2021
  - Aeronautica Militare – nota prot. n. 31216 del 28/06/2021;
  - Servizio Riforma Fondiaria – nota prot. n. 12261 del 07/07/2021;
  - Comune di Brindisi – nota prot. n. 72419 del 09/07/2021.
  - Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia – nota prot. n. 8445 del 12/07/2021;
  - RFI – nota prot. n. 3291 del 19/07/2021;
  - Servizio Agricoltura della Regione Puglia - nota prot. n. 41284 del 21/07/2021;
  - Servizio Energia della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 7941 del 22/07/2021;
  - Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo – nota prot. n. 9292 del 28/07/2021;
  - Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – nota prot. n. 12718 del 24/08/2021;
  - Comando Militare Esercito Puglia – nota prot. n. 30398 del 10/09/2021
  - ANAS – nota prot. n. 573807 del 15/09/2021 e nota prot. n. 625603 del 06/10/2021;
  - ARPA – nota prot. n. 73375 del 26/10/2021;
  - Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 35007 del 02/11/2021;
  - Servizio Energia della Regione Puglia – nota prot. n. 11280 del 02/11/2021;
  - Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 16359 del 29/10/2021;
  - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 10361 del 02/11/2021
- come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 36888 del 16/11/2021 la Conferenza di Servizi:
  - ha ritenuto che gli Enti deputati alla tutela paesaggistica e del territorio, parte integrante e sostanziale della valutazione degli impatti ambientali, hanno espresso il proprio argomentato dissenso assumendo una posizione prevalente rispetto ai pareri espressi dagli altri enti;
  - ha richiamato le disposizioni dalle NTA del PPTR nella parte in cui viene stabilito che:

- ai sensi del comma 4 dell'art. 91 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio;
- ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR i provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti.
- ha ritenuto che avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia, ARPA e Comune), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione
- ha deciso di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;
- questo Servizio con nota prot. n. - 40016 del 10/12/2021, ai sensi dell'art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", ha comunicato i motivi che ostano all'accoglimento positivo dell'istanza in questione e assegnato il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a ché il proponente potesse presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.


Tanto premesso,

- dalla documentazione complessivamente prodotta dal proponente si evince quanto segue:
  - il progetto prevede la realizzazione di un parco fotovoltaico denominato "Fattoria Solare Polidoro" per la produzione di energia elettrica da fonte solare, avente potenza in immissione pari a 5.500,00 kW e una potenza installata pari a 5.593,38 kWp;
  - le opere di connessione alla rete prevedono la realizzazione di un cavidotto MT di collegamento alla CP "Casignano" a 20 kV, in parte interrato e in parte aereo;
  - si prevedono ulteriori opere quali realizzazione di strade, recinzioni, cabine elettriche;
  - l'impianto sarà integrato da opere a verde finalizzate al miglior inserimento paesaggistico ed alla creazione e mantenimento di un habitat favorevole per flora, fauna ed ecosistemi locali.


**Rilevato che** da una sommaria ricognizione effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia è stato accertato che:

- il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 95 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo;
- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un'estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;

- allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- gli impianti già installati (in **rosso**) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (**blue**) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata;



- nel contesto di riferimento dell'impianto in questione risultano realizzati diversi impianti fotovoltaici (evidenziati in **rosso** nella figura che segue) oltre che sono state presentate diverse istanze volte al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio (evidenziati in **blu**; il progetto in questione è evidenziato in **magenta**).



**Considerato che** nell’ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti tra gli altri i pareri definitivi degli Enti interessati come di seguito riportati:

- **il Servizio Agricoltura della Regione Puglia**, con nota prot. n. 41284 del 21/07/2021 esprime il proprio parere non favorevole in ragione del fatto che l’intervento da realizzare ricade in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità e, pertanto, non idonee all’installazione degli impianti;
- **il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia** con nota prot. n. 10361 del 02/11/2021 ritiene che gli interventi progettati non siano compatibili con le previsioni del PPTR per le motivazioni di seguito riportate:
  - il progetto proposto rientra, ai sensi dell’art. 89 delle norme tecniche di attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione e, pertanto, la verifica di compatibilità paesaggistica che deve considerare l’impianto fotovoltaico nella sua interezza, ovvero come complesso di pannelli fotovoltaici, tracciato del cavidotto ed ulteriori opere annesse, quali cabinati prefabbricati, viabilità di nuovo impianto ed adeguamenti della viabilità esistente, deve essere effettuata, così come precisato nell’art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, sia rispetto alla normativa d’uso di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito della "Campagna brindisina";
  - il progetto presenta specifici contrasti con le previsioni della pianificazione paesaggistica e con le norme del PPTR; la realizzazione del cavidotto è intervento non ammissibile nell’UCP "**Reticolo idrografico di connessione alla R.E.R.**" ai sensi dell’art. 47 co. 3, lett. b3);
  - al latere di quanto detto sugli specifici contrasti con le NTA del PPTR in corrispondenza del "**Reticolo idrografico di connessione alla RER**" contrasti eventualmente risolvibili con un diverso tracciato del cavidotto, l’intero progetto presenta forti criticità paesaggistiche;
  - con riferimento alle *componenti idrogeomorfologiche*, si evidenzia che l’impianto, per caratteristiche geometriche e localizzative, contribuisce a pregiudicare la conservazione e l’incremento degli elementi di naturalità, aumentando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali e limitando l’implementazione di corridoi di connessione ecologica, in aree immediatamente limitrofe ai corsi d’acqua. L’intervento proposto, con la realizzazione di una siepe perimetrale, non supera di fatto il contrasto effettivo di inserimento nell’ambito del paesaggio rurale e fluviale del campo fotovoltaico;
  - con riferimento alle *componenti ecosistemiche ed ambientali* l’area dell’impianto interferisce con l’area di rispetto del BP "**Boschi**" e compromette la conservazione dei paesaggi storici e della trama agraria che, nell’area di intervento, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina;
  - l’impianto fotovoltaico produce ulteriore artificializzazione del contesto, già fortemente compromesso dalla presenza di altri campi fotovoltaici, e trasforma, per la durata utile dell’impianto ultraventennale, la naturalità e il patrimonio botanico, floro-vegetazionale esistente del terreno sottostante i pannelli;

- con riferimento alle componenti *antropiche e storico – culturali* ed, in particolare, alle Componenti visivo percettive, si rappresenta che i campi fotovoltaici, con i relativi cabinati prefabbricati sono inseriti in un contesto paesaggistico in cui sono stati individuati nel PPTR segni antropici di elevato valore storico culturale quali le masserie storiche che, con un sistema di relazioni funzionali si sono da tempo consolidate nel paesaggio rurale;
  - la realizzazione dell'impianto fotovoltaico posizionato a terra e localizzato in un contesto rurale caratterizzato da seminativi - per quanto mascherato dalla vegetazione perimetrale, che, per le modalità di realizzazione (filare unico continuo ed omogeneo) rappresenta di per sé un ulteriore elemento estraneo al contesto rurale – contrasti con le Linee Guida del PPTR e possa quindi determinare una alterazione dei caratteri identitari del paesaggio, contribuendo ad incrementarne la frammentazione e l'artificializzazione. La scelta del PPTR di disincentivare il fotovoltaico a terra nelle zone rurali è finalizzata a scongiurare il rischio che le trasformazioni territoriali così operate possano di fatto innescare un irreversibile processo di alterazione dei contesti rurali in grado di compromettere definitivamente gli obiettivi di tutela e valorizzazione individuati dal Piano. È di tutta evidenza, infatti, che la trasformazione di un contesto rurale ad opera di impianti fotovoltaici, seppur definibile in linea di principio come “temporanea” e per quanto realizzata con tutte le cautele del caso (mitigazioni, compensazioni, contestuale realizzazione di impianti agronomici integrati), mette in atto inevitabilmente un pericoloso processo di “emulazione” che si autoalimenta (le future trasformazioni trovano giustificazione in quelle già avvenute), esponendo quel contesto ad una lenta, inesorabile e definitiva modificazione: un processo riconosciuto come tendenza evolutiva del territorio che, se non adeguatamente governato, rischia di divenire inarrestabile;
  - considerato lo stato attuale dei luoghi, si ritiene che gli interventi progettati, riconducibili ai siti dell'impianto fotovoltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e del tracciato del cavidotto, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati.
- **Comune di Brindisi** con nota prot. n. 72419 del 09/07/2021, esprime parere non favorevole in quanto l'impianto in questione prevede sottrazione di suolo agricolo destinandolo ad un uso produttivo-industriale non compatibile con le previsioni del PRGC;
  - **ARPA** con nota prot. n. 73375 del 26/10/2021, esprime parere non favorevole in quanto, tra le altre motivazioni, fa rilevare che le misure di compensazione e mitigazione risultano insufficienti rispetto all'occupazione di suolo.

**Considerato che**, in relazione ai suddetti pareri negativi, il proponente ha osservato quanto segue:

- a seguito di espressione del parere non favorevole del Comune di Brindisi e del Servizio Agricoltura della Regione Puglia, il proponente ha dato riscontro alle osservazioni presentate, a seguito della convocazione della Conferenza dei Servizi della Provincia di Brindisi, i due suddetti Enti né hanno dato riscontro alla PEC inviata dal proponente, né hanno partecipato alla Conferenza dei Servizi che si è tenuta il giorno 03/11/2021 alle ore 09.00; il proponente ritiene che il Comune di Brindisi e il Servizio Agricoltura abbiano preso atto delle modifiche progettuali e delle controdeduzioni trasmesse e che non abbiano rilevato il permanere delle rappresentate criticità, né tantomeno ne abbia rilevate di ulteriori;
- in relazione al parere del Comune di Brindisi il proponente osserva quanto segue:
  - nel rispetto dell'altezza massima consentita dal regolamento edilizio si prevede di ridurre l'altezza della recinzione a 2,00 metri invece dei 2,50 metri attualmente previsti;
  - per quanto concerne le componenti del progetto (moduli fotovoltaici, recinzione, strade...) si allega alla presente la nuova planimetria di impianto che tiene conto dell'“area di rispetto boschi” nonché “area annessa a boschi e macchie”; Il nuovo layout di impianto prevede che tutti gli elementi del progetto siano esterni alle suddette perimetrazioni;
  - in un contesto prevalentemente agricolo trovano collocazione alcune strutture antropiche di rilievo come il Centro Ricerche ENEA di Brindisi e La Cittadella della

ricerca, a sud del proposto impianto fotovoltaico. Di seguito si riporta una vista aerea del sito;

- con riferimento alla contrapposizione con la destinazione d'uso ad oggi prevista dallo strumento urbanistico generale vigente, si evidenzia che l'autorizzazione unica "nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico [omissis] costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico" (D Lgs 387/2003, Art.13 comma 3). Tale fattispecie è da considerarsi applicabile all'impianto in oggetto, anche in considerazione del fatto che, come rilevato dallo stesso Servizio Urbanistica, l'impianto non insiste su "ambiti distinti o estesi del PUTT-p come da adeguamento del PRG vigente allo stesso". Si evidenzia inoltre che il suolo non sarà sottoposto a lavorazioni tali da alterarne le attuali caratteristiche pedologico/agronomiche, non compromettendone un ipotetico utilizzo agricolo al termine della vita utile dell'impianto;
- in relazione al parere del Servizio Agricoltura il proponente osserva che sul sito di interesse sono coltivate fave: la realizzazione dell'impianto non determinerà l'espanto di piante della specie di denominazione che interessano il territorio (vino DOC Brindisi nelle diverse tipologie, vino DOP Puglia, vino IGT Salento, carciofo brindisino IGP, DOP "Terra d'Otranto");
- in relazione al parere di ARPA il proponente ritiene che le proprie controdeduzioni non sono state in alcun modo verificate, né prese in esame, ma solo ricopiate nel parere non favorevole, senza riconoscere che le criticità segnalate non erano in alcun modo riferibili al progetto in corso; il proponente lamenta la circostanza che, il parere espresso riporta genericamente che "le argomentazioni non sono condivisibili" non argomentando tale tesi né confutando con dati e riferimenti tecnico-normativi quanto puntualmente riportato dal proponente medesimo;
- in relazione al parere del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica il proponente fa rilevare quanto segue:
  - la comunicazione di un parere negativo lo stesso giorno dell'ultima Conferenza di Servizi ha precluso alla radice ogni possibile tentativo di superare le rilevate criticità nell'ambito della conferenza di Servizi frustrando non solo l'operato di tutte le amministrazioni coinvolte ma anche lo spirito collaborativo tra proponente ed enti pubblici che dovrebbe invece guidare lo svolgimento di ogni procedura autorizzativa pubblica;
  - la delicatezza e la centralità nell'ambito del procedimento in oggetto del Parere rilasciato dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia è confermata dall'art. 91 c. 4 delle NTA del PPTR in base al quale "*Il provvedimento di accertamento di compatibilità è rilasciato entro 60 giorni dal ricevimento della relativa istanza. Esso ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio*"; La disposizione appena citata conferma quindi la necessità che il predetto parere fosse oggetto di una valutazione puntuale, costruttiva e approfondita nell'ambito della Conferenza di Servizi;
  - Il Servizio non ha preso atto delle modifiche progettuali introdotte a seguito dei pareri pervenuti per la prima riunione di CdS, finalizzate a risolvere l'interferenza con l'area di rispetto Boschi, che hanno comportato una riduzione della potenza installata e della superficie occupata dall'impianto;
  - Il Servizio identifica i beni e ulteriori contesti paesaggistici interessati dal progetto accomunando area di impianto, cabina di utenza e cavidotto interrato, inducendo così una errata lettura e applicazione delle NTA del PPTR, le quali distinguono nettamente le diverse tipologie di intervento;

- L'unica opera in progetto interferente con il Reticolo Idrografico della R.E.R. è l'impianto di rete per la connessione, la cui modalità realizzativa (cavidotto interrato e attraversamento con tecnica non invasiva) non contrasta con i citati indirizzi e direttive ed è pienamente coerente con le misure di salvaguardia di cui all'art. 47 delle NTA del PPTR. Con riferimento all'area di impianto, si evidenzia che essa non può in nessun modo contribuire a pregiudicare la conservazione e l'incremento degli elementi di naturalità essendo esterna al buffer dei 100 m dal reticolo idrografico in oggetto (distanza ampiamente superiore a 2 volte il buffer previsto);
- Per quanto riguarda l'UCP "Area di rispetto dei Boschi", si evidenzia che a seguito delle modifiche progettuali non sussiste alcuna interferenza fra le opere in progetto e tale UCP e pertanto non è individuabile alcun contrasto con le NTA del PPTR applicabili a tale contesto;
- sebbene la verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 89 NTA del PPTR debba considerare tutte le opere previste dal progetto, la valutazione di compatibilità deve essere effettuata considerando, per ogni contesto o bene interessato, la specificità delle opere ivi previste dal progetto;
- l'unica opera interferente con l'UCP "Reticolo idrografico di connessione alla R.E.R." è il cavidotto, le cui modalità realizzative non contrastano con gli obiettivi di qualità e normative d'uso di cui all'art. 37 NTA;
- L'area di impianto non si trova in ambito di paesaggio fluviale e dista oltre 230 m dal più vicino elemento del Reticolo Idrografico di connessione della R.E.R.;
- L'area di impianto dista poche centinaia di metri dalla zona industriale/commerciale di Mesagne ed è contigua alla Cittadella della Ricerca ospitante il Centro Ricerche ENEA (rispetto alla quale si interpone unicamente la linea ferroviaria) collocandosi in un contesto nel quale non si riscontrano significativi valori percettivi da preservare;
- il complesso delle analisi condotte nello studio di impatto cumulativo evidenzia che lo specifico contesto paesaggistico in cui si inserisce l'impianto non presenta particolari valori storico culturali o tracce di relazioni funzionali consolidate tra i beni presenti, o ancor più, interferenze con il sistema delle citate masserie storiche;
- lo specifico contesto paesaggistico in cui si inserisce l'area di impianto non presenta significativi valori storico culturali, estetico percettivi, simbolici o ecologici;
- le opere a verde sono funzionali a determinare un bilancio ambientale positivo anche su scala locale, fornendo servizi ecosistemici a supporto, e non in detrazione, di habitat a disposizione di impollinatori, piccoli mammiferi e del patrimonio botanico florovegetazionale che trova presso l'area di impianto un'oasi indisturbata dall'esercizio dell'impianto;
- la "frammentazione del paesaggio" misura la dimensione delle aree non interrotte da infrastrutture con capacità di traffico rilevanti, in relazione al disturbo, alla biodiversità ed all'isolamento degli habitat da queste determinato. Sia per la localizzazione in adiacenza alla ferrovia (ed a circa 400 m dalla SS7) sia, soprattutto, per le caratteristiche specifiche degli interventi previsti (opere a verde, recinzioni idonee al passaggio dei piccoli mammiferi ecc.) e delle modalità di esercizio (saltuarie attività di sfalcio e manutenzione assimilabili al più alle attività agricole meno invasive) non può essere attribuita al progetto alcun impatto negativo;
- si ritiene esclusa anche la possibilità di impatti negativi sulla "percezione del paesaggio rurale", in considerazione della specifica localizzazione del progetto e relative opere di inserimento paesaggistico. Ciò è dimostrato dall'analisi condotta con lo strumento della Viewshed Analysis, che ha permesso di valutare puntualmente ogni potenziale impatto percettivo negativo, escludendolo;
- In relazione alla "artificializzazione del paesaggio rurale", si rileva come tale aspetto, per la specifica localizzazione (al di fuori da contesti di paesaggi rurali storici) e

caratterizzazione progettuale secondo il modello di Fattoria Solare (volto alla co-localizzazione di elementi naturali a supporto del patrimonio ecologico) sia tenuto in debita considerazione nel progetto e che quest'ultimo non risulti in contrasto rispetto agli Obiettivi di qualità, Indirizzi e Direttive previsti dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina;

- la valutazione del Servizio non tiene in alcuna considerazione la significatività degli impatti in relazione allo specifico contesto localizzativo rilevabile dalla ricognizione dei luoghi, ai benefici ambientali derivanti dalla realizzazione del progetto (sia a livello globale in relazione alla produzione di energia in assenza di emissioni clima-alteranti, sia a livello locale con le misure a supporto di habitat e biodiversità) oltre che della legittima prosecuzione di un investimento che non contrasta con alcuna norma o misura predisposta ai fini di scoraggiarne l'iniziativa;
- diversamente da quanto affermato nel parere del Servizio, per quanto precedentemente puntualmente argomentato, si evidenzia che:
  - L'effettivo stato dei luoghi non è stato considerato;
  - Nessuno degli interventi previsti dal progetto contrasta con le NTA del PPTR;
  - Non è individuato alcuno specifico Obiettivo di Qualità, applicabile al contesto rilevabile dalla ricognizione dei luoghi, per il quale l'intervento contrasti con gli indirizzi e le direttive definite alla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina.

**Considerato che** gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti:

- la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell'area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino *“misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento ... omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici”*;
- gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo agro-voltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni della NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati;
- in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo agro-voltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate;
- il parco agro-voltaico comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti colturali ma l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;
- il parco agro-voltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate,

anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità'.

**Dato atto che:**

- in merito al DECRETO LEGGE n. 77 del 31 maggio 2021 “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, entrato in vigore il 1° giugno con il quale sono state apportate diverse modifiche al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, riguardante i procedimenti di Valutazione d’Impatto Ambientale e di PAUR, relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, ai sensi dell’art. 3-septis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, la Provincia ha presentato un interpello urgente al Ministero della Transizione Ecologica al fine di chiarire alcuni aspetti procedurali in ragione dell’entrata in vigore del citato Decreto al quale ad oggi non risulta alcun riscontro;
- stante l’assenza di una specifica disposizione transitoria riguardante le istanze presentate prima del richiamato D.L., questo Servizio ha inteso applicare i precetti di cui all’art. 11 del R.D. 16 marzo 1942 n. 262 in base al quale “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”;
- stante la perentorietà dei termini prescritti dal D.Lgs n. 152/2006, anche in assenza di riscontro all’interpello, per i procedimenti già avviati si è ritenuto opportuno proseguirli con gli iter istruttori secondo la normativa previgente l’entrata in vigore del citato Decreto fatto salvo che in sede di adozione del provvedimento definitivo si debba tener conto nella normativa vigente al momento secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale del principio *tempus regit actum*;
- con la legge n. 108 del 29.07.2021 di conversione del citato DL n. 77, non sono state apportate significative modificazioni che possano rilevare al procedimento in questione fatto salvo le nuove disposizioni di cui all’art. 27 bis del D.Lgs n. 152/2006 che così dispongono: “La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l’indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto.....”;
- con sentenza della Sez. IV del Consiglio di Stato n. 6195/2021, pubblicata il 02/09/2021 è stato definitivamente acclarato che la competenza per l’espletamento delle procedure di PAUR resta in capo alla Regione; alla luce di tale disposizione questo Servizio con nota prot. n. 29153 del 10/09/2021 ha rimesso al competente Servizio Regionale tutti gli atti procedurali al fine del prosieguo del procedimento di cui in oggetto;
- con Legge Regionale n. 33 del 21/09/2021 (BURP 23.09.2021), il Consiglio della Regione Puglia ha operato una modifica della L.R. 17/2007 e ha disposto che “*nelle more dell’approvazione di una disciplina normativa organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia ambientale, la delega di cui al comma 2 va interpretata nel senso di ritenere che rientrino nella stessa anche le funzioni amministrative correlate all’adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché ogni altra funzione amministrativa demandata all’Autorità competente. Per l’effetto, tale delega è da intendersi estesa anche in relazione ai procedimenti di VIA e di PAUR le cui istanze risultano già inoltrate agli enti delegati e sono ancora in corso oppure i cui procedimenti avviati risultano conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*”;

- con il D. lgs n. 199/2021 sono state emanate nuove disposizioni per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e, in particolare, all’art. 20 è stata definita la “disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” disponendo, al comma 8 che, nelle more dell’individuazione delle aree idonee.... sono considerate idonee....
  - a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;
  - b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;
- con Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021, all’art. 37 il Consiglio della Regione Puglia ha stabilito:
  1. nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dall’articolo 20 del d.lgs. 199/2021, nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, situati all’interno delle aree non idonee definite per specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili di cui all’allegato 3 del r.r. 24/2010, sono consentiti gli interventi di cui all’articolo 242-ter del d.lgs. 152/2006 riferiti a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
  2. Non sono preclusi, ancorché ricadenti in aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti ai sensi del r.r. 24/2010, gli interventi nelle aree interessate da cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente.
  3. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al d.lgs. 152/2006, nonché le procedure paesaggistiche.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

### **Visti**

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la “Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08”;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” con la quale, tra l’altro, entra in vigore l’operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 98 del 31/12/2020 con il quale sono state affidate, al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell’Area 4 - Settore Ambiente ed Ecologia.

**Richiamati:**

- la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 36888 del 16/11/2021 ha deciso *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;*
- la nota, prot. n. 0040016 - Uscita - 10/12/2021, con la quale si comunicavano al proponente i motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza nella parte in cui si rappresentava che, *avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica e all'utilizzazione delle aree agricole dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia, ARPA e Comune), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione;*
- le note con le quali il proponente ha presentato le proprie osservazioni ai motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza.

**Ritenuto** di dover adottare il provvedimento definitivo sulla base della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, relativamente all'istanza presentata dalla REN 146 srl, per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale nonché all'istanza di espletamento della procedura di VIA, sulla base delle posizioni prevalenti di cui ai pareri innanzi richiamati atteso che le osservazioni presentate dal proponente non risultano sufficienti a superare i pareri negativi espressi dagli enti in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi decisoria che ha considerato non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati.

**Ritenuto infine** che con le ultime disposizioni normative di cui al D.lgs n. 199/2021 e L.R. n. 51/2021, nelle more dell'individuazione delle aree idonee per l'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita la loro realizzazione solo su specifiche aree quali quelle oggetto di bonifica, cave e miniere dismesse, ecc., restando precluse, al momento, le aree destinate ad attività agricole come quelle da utilizzare per l'installazione dell'impianto in questione.

Considerata la premessa quale parte sostanziale e integrante del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del TUA, sulla scorta delle posizioni riportate nella determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 23/07/2021, atteso che l'intervento non è compatibile con gli obiettivi di qualità della campagna brindisina, poiché è errata a monte la scelta localizzativa, in ragione delle peculiari ed identitarie caratteristiche di naturalità e di pregio della plaga di territorio prescelta, non sussistono le condizioni per il positivo accoglimento dell'istanza relativa al progetto per la realizzazione di un *“impianto fotovoltaico di potenza pari a 5,59338 MW ricadente nel Comune di Brindisi*

denominato “Fattoria Solare Polidoro” presentato da REN 146 srl in relazione anche al giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale e, pertanto,

NON AUTORIZZA

Il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto in questione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato al proponente e agli Enti interessati

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione dal procedimento.

Brindisi 19/01/2022

Il Responsabile del Procedimento

Ing. D’Urso Oscar Fernando

\* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l’atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione dal procedimento e dall’adozione del presente atto.

Brindisi, 19/01/2022

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

\* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993